

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 668 DEL 16/04/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE
PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 730/26

Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Fabiola Grazian

Il Direttore Amministrativo, di concerto con il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e gestione della Logistica, il Direttore dell'UOC Risorse Umane ed il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1821 del 29.10.2021 è stato adottato il regolamento aziendale per gli incentivi delle funzioni tecniche previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, entrato in vigore dalla data della medesima deliberazione;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 659 del 14.04.2023 è stata approvata la "procedura operativa per la gestione degli incentivi e delega ai dirigenti in materia di adozione delle determinazioni di liquidazione";

Dato atto che:

- l'art 8 comma 5 del D.L. 13/2023 convertito in legge n. 41/2023 stabilisce che per gli anni dal 2023 al 2026 gli enti locali e le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata l'erogazione relativamente ai progetti PNRR dell'incentivo di cui all'art 113 del codice dei contratti anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolti in detti progetti, in deroga al limite di cui all'art 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017;
- l'art. 8, comma 5, del D.L. n. 13/2023 (convertito in Legge 41/2023) costituisce norma speciale che supera i divieti ordinari di incentivazione per il personale dirigenziale, applicandosi specificamente ai progetti PNRR nel periodo 2023-2026;
- sulla base della normativa vigente e dei chiarimenti forniti da ANAC e MIT, sono incentivabili le attività svolte dai dirigenti relative alle procedure PNRR avviate nel periodo 2023-2026, anche se disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda l'affidamento, purché sussista il presupposto nella previsione dell'erogazione degli incentivi anche al personale dirigente in apposito regolamento approvato dalla stazione appaltante, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata.

Visto l'accordo sindacale in materia di corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett. d) del CCNL Comparto Sanità-triennio 2016-2018 del 21/05/2018 e gli accordi sindacali:

- CCIA del comparto del 12 novembre 2025;
- CCIA della dirigenza sanitaria del 10 dicembre 2025;
- CCIA della dirigenza funzioni locali del 10 dicembre 2025;

Considerato che:

- il regolamento adottato con DDG n. 1821 del 29/10/2021 prevedeva dettagliatamente la percentuale da applicare a ciascuna funzione (programmazione, RUP, predisposizione e controllo delle procedure di gara, DEC, collaboratori in fase esecutiva, verifiche di conformità, direzione lavori e collaboratori e collaudo),
- si rende necessario aggiornare il regolamento di cui alla DDG n. 1821 del 29/10/2021 alla normativa vigente per consentirne l'applicazione, inserendo l'articolo 19 - PROCEDURE PNRR che riporta i seguenti commi:

In applicazione della norma speciale introdotta dall'art. 8, comma 5 del D.L. n. 13/2023, convertito con la L. n. 41/2023, è possibile il riconoscimento degli incentivi in argomento anche al personale dirigenziale, limitatamente ai progetti PNRR e all'attività svolta nel periodo 1.1.2023 – 31.12.2026, in deroga a quanto stabilito al quarto comma dell'art. 6 del presente regolamento.

La corresponsione dell'incentivo per tali procedure verrà disposta con deliberazione del direttore generale, in deroga a quanto stabilito al secondo comma dell'art. 13 del presente regolamento.

Per quanto sopra riportato, il Direttore Amministrativo, di concerto con il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e gestione della Logistica, il Direttore dell'UOC Risorse Umane ed il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, propone di aggiornare il regolamento della corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 di cui alla DDG n. 1821 del 29/10/2021 al personale dirigenziale limitatamente agli appalti finanziati dal PNRR al periodo 1.1.2023-31.12.2026, secondo il disposto della norma speciale introdotta dall'art. 8, comma 5 del D.L. n. 13/2023, convertito con la L. n. 41/2023, come da testo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di aggiornare il regolamento della corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 di cui alla DDG n. 1821 del 29/10/2021 al personale dirigenziale limitatamente agli appalti finanziati dal PNRR al periodo 1.1.2023-31.12.2026, secondo il disposto della norma speciale introdotta dall'art. 8, comma 5 del D.L. n. 13/2023, convertito con la L. n. 41/2023, come da testo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022.

VERSIONE 15.04.2026

SOMMARIO

ART. 1	
ART. 1 PREMESSA	2
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESUPPOSTI	2
ART. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI	2
ART. 4 ACRONIMI E DEFINIZIONI	2
ART. 5 FUNZIONI OGGETTO DI INCENTIVAZIONE	3
ART. 6 DESTINATARI	3
ART.7 COSTITUZIONE DEL FONDO	4
ART. 8 ESCLUSIONI	5
ART. 9 DESTINAZIONE DEL FONDO	5
ART.10 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI E CRITERI PER LA SCELTA	7
ART. 11 COMPATIBILITÀ E LIMITI D'IMPIEGO	8
ART. 12 LIQUIDAZIONE	8
ART. 13 CORRESPONSIONE DELLE SOMME	9
ART. 14 RIDUZIONI	10
ART. 15 CONTRATTI MISTI	11
art. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO	11
ART.17 RIESAME ED APPROVAZIONE DELLA REVISIONE	11
ART. 18 ENTRATA IN VIGORE	11
ART. 19 PROCEDURE PNRR	12
ALLEGATI	12

	Regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche	Pag. 2 a 14
---	--	-------------

ART. 1 PREMESSA

Il presente regolamento contiene disposizioni, in attuazione della normativa vigente, in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, commi 2 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., definendo modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici allo scopo di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte di lavori, servizi e forniture e di valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, incrementando la produttività del personale impiegato.

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione collettiva integrativa aziendale con le OO.SS. del Comparto Sanità e la RSU conclusa in data 12.10.2021.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESUPPOSTI

Rientrano nel presente regolamento le seguenti procedure espletate dall'Azienda ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- 1) le procedure per l'affidamento di lavori;
- 2) le procedure per l'affidamento di beni e servizi, inclusi i servizi di architettura e ingegneria;

Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è l'affidamento in concreto a soggetti terzi di contratti di esecuzione di lavori, servizi o forniture.

L'incentivo si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nei casi in cui è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione.

Sono escluse le procedure di affidamento di lavori, beni e servizi annullate o revocate in autotutela, ferme le ulteriori fattispecie di esclusione previste dal successivo art. 8.

ART. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI

- ✓ Art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., "*Codice dei contratti pubblici*".
- ✓ Contratto Collettivo Integrativo Aziendale relativo alle modalità e ai criteri per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.
- ✓ CC.CC.NN.LL. relativi al personale del Comparto Sanità.

ART. 4 ACRONIMI E DEFINIZIONI

D. Lgs.: decreto legislativo

	Regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche	Pag. 3 a 14
---	--	-------------

Codice: il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici”

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

DEC: Direttore dell’esecuzione del contratto

Fondo: fondo per incentivi funzioni tecniche ex art. 113, commi 2 e 5

RUP: Responsabile unico del procedimento

U.O. : unità operativa

ART. 5 FUNZIONI OGGETTO DI INCENTIVAZIONE

Le funzioni oggetto di incentivazione sono:

- la programmazione della spesa per investimenti;
- la valutazione preventiva dei progetti;
- la predisposizione e il controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti;
- la funzione di responsabile unico del procedimento (RUP);
- la funzione di direzione lavori (Direttore Lavori);
- la funzione di direzione dell’esecuzione del contratto (DEC);
- il collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità;
- la funzione del collaudatore statico;
- le attività svolte dai collaboratori delle funzioni tecniche.

ART. 6 DESTINATARI

L’incentivo è destinato al personale dipendente dell’Azienda, incluso il personale a tempo determinato, nonché al personale in posizione di comando o distacco, che nell’ambito di appalti pubblici di lavori, beni e servizi svolga una o più delle attività sopra elencate nonché ai loro collaboratori, indipendentemente dalla U.O. di afferenza.

Per collaboratori si intendono coloro che, appartenenti ai ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, in rapporto alla singola funzione specifica anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l’insieme degli atti e delle attività che caratterizzano la funzione stessa, indipendentemente dalla U.O. di afferenza.

Lo svolgimento di dette prestazioni deve avvenire nell’ambito dell’orario di lavoro.

L'incentivo non trova applicazione per il personale con qualifica dirigenziale.

Ove intere funzioni siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

Ove, invece, oltre al dirigente, partecipino alle attività inerenti la funzione anche collaboratori appartenenti a diverso profilo, ad essi è corrisposta la quota in misura proporzionale alle attività effettivamente svolte da ciascuno.

ART.7 COSTITUZIONE DEL FONDO

Il fondo è costituito in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, al netto dell'IVA, senza considerare eventuale ribassi nell'aggiudicazione.

Il fondo è quantificato in sede di indizione ed inserito nel quadro economico e comprende, altresì, gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda.

Gli incentivi per funzioni tecniche fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per il singolo lavoro.

Le percentuali da applicare per la costituzione del fondo sono le seguenti:

Descrizione	Importo a base di gara (IVA esclusa)	Graduazione del fondo
Procedure per l'affidamento di beni e servizi	Inferiore alla soglia europea di riferimento	2%
	per la quota eccedente la soglia europea di riferimento	1%
Contratti stipulati in seguito a gara centralizzata espletata dalla centrale di committenza regionale (il fondo è comprensivo della quota di incentivo da destinare al centrale di committenza regionale)	Inferiore alla soglia europea di riferimento	1,25%
	Per la quota eccedente soglia europea di riferimento	1,25%
Contratti stipulati in seguito a gara centralizzata espletata dalla centrale di committenza nazionale	Inferiore alla soglia europea di riferimento	1%
	Per la quota eccedente soglia europea di riferimento	0,5
Procedure per l'affidamento di lavori	Inferiore a € 1.000.000,00	2%
	per la quota eccedente € 1.000.000,00 e fino alla soglia europea di riferimento	1,8%

	per la quota eccedente la soglia europea di riferimento e fino ad € 10.000.000,00	1,6%
	per la quota eccedente € 10.000.000,00 e fino ad € 25.000.000,00	1,4%
	per la quota eccedente € 25.000.000,00	1%

La soglia europea di riferimento è quella prevista per lo specifico lavoro, servizio o fornitura dall'art. 35 del Codice, come aggiornato periodicamente con provvedimento della Commissione europea.

All'interno del provvedimento di aggiudicazione della procedura dovrà essere quantificato l'importo complessivo definitivo da accantonare.

L'incentivo per eventuali opzioni, rinnovi o proroghe, sarà accantonato in occasione dell'adozione dei relativi provvedimenti con cui si esercitano tali opzioni.

L'Azienda procederà all'accantonamento del fondo con cadenza annuale, contestualmente alle operazioni preliminari alla chiusura del bilancio di esercizio.

ART. 8 ESCLUSIONI

Non incrementano il fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche:

- a) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice;
- b) i contratti di concessione di lavori e servizi; v Corte dei Conti n. 96/2019 – sez reg. veneto n 198/2018 e n 455/2018)
- c) le procedure volte all'acquisizione di lavori, beni e servizi non precedute dall'esperimento di una procedura comparativa (con esclusione ad es. di procedure di affidamento diretto con acquisizione di un unico preventivo e procedure negoziate dirette con una sola ditta ancorché precedute da indagini di mercato).

ART. 9 DESTINAZIONE DEL FONDO

L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo, determinato mediante applicazione delle percentuali indicate al precedente art. 3, è ripartito con le modalità e secondo i criteri di seguito previsti:

Gare per l'affidamento di beni e servizi

FUNZIONE	QUOTA
Programmazione della spesa per investimenti	3%
RUP	10%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	30%
DEC	25%
Collaboratori in fase esecutiva	30%
Verifica di conformità	2%
TOTALE	100%

Gare per l'affidamento di lavori

FUNZIONE	QUOTA
Valutazione preventiva dei progetti	6%
RUP	20%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	30%
Direzione lavori e collaboratori (compreso Dlgs. 81/08)	37%*
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione	1,5%

Collaudatore statico	0,5%
TOTALE	100%

* Nel caso in cui le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza di cui al D.Lgs.81/08 siano assicurate da personale dipendente del Comparto la quota da assegnare a cura del Direttore UOC potrà variare da un minimo del 5% ad un massimo del 15%

Rimane fermo che la percentuale complessiva risultante dalla ripartizione non può in alcun caso superare il cento per cento.

Nel caso di cumulo in capo al medesimo soggetto di più funzioni tra quelle sopra elencate le relative percentuali si sommano.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'Azienda di beni, strumentazioni e tecnologie, nonché risorse umane, funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso l'Azienda medesima di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori o per la formazione del personale di cui all'art. 2.

ART.10 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI E CRITERI PER LA SCELTA

Il Responsabile della U.O. competente all'acquisizione dei servizi o forniture o alla realizzazione dell'opera ovvero all'espletamento della procedura di gara, sentito il RUP ove non coincidente con il Responsabile medesimo, individua con apposito documento conservato agli atti (*V. modulo individuazione personale in allegato al Regolamento*) il personale incaricato dello svolgimento delle funzioni di cui al precedente art. 1 del presente regolamento, compreso il personale deputato alla programmazione ed alle ulteriori fasi prodromiche all'indizione della procedura di gara.

Rimane in ogni caso salva la facoltà in capo al Responsabile della U.O. competente di modificare gli incarichi assegnati, anche variando il personale coinvolto nel procedimento di gara, ove opportuno o necessario. Nell'ipotesi di sostituzione di un dipendente addetto ad una delle funzioni incentivanti, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Responsabile della U.O.

Nella scelta del personale da incaricare il Responsabile deve tenere conto:

a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

	Regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche	Pag. 8 a 14
---	--	-------------

b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;

d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistenti.

Al documento di individuazione è allegato il cronoprogramma fissato per le attività, da redigere nel rispetto della programmazione aziendale.

ART. 11 COMPATIBILITÀ E LIMITI D'IMPIEGO

I dipendenti individuati possono seguire più attività contemporaneamente, anche correlate a più appalti.

Gli incentivi per le funzioni tecniche complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre stazioni appaltanti.

Qualora gli incentivi spettanti superino tale limite, le eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Azienda.

L'entità della quota dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale cui hanno diritto i dipendenti che percepiscono gli incentivi oggetto del presente regolamento è pari alla quota prevista, senza attribuzione dell'incremento di cui all'art. 82 del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018.

ART. 12 LIQUIDAZIONE

Gli incentivi spettanti a ciascuna funzione possono essere erogati allo scadere dei seguenti termini ed al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) per la funzione di programmazione di investimenti e la funzione di predisposizione e controllo delle procedure di gara, l'intera quota successivamente all'approvazione del provvedimento di aggiudicazione;

2) per la funzione di RUP, una quota pari al 50% dell'incentivo spettante successivamente all'approvazione del provvedimento di aggiudicazione ed il restante 50% per i contratti ad efficacia immediata all'emissione del certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità e, per i contratti di durata o per i lavori con durata pluriennale, con cadenza annuale, suddividendo l'importo complessivo residuo spettante per annualità, fino al totale espletamento di tutte le prestazioni contrattuali;

	Regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche	Pag. 9 a 14
---	--	-------------

3) per la funzione di valutazione preventiva dei progetti, l'intera quota successivamente all'invio al RUP della relazione finale di verifica e alla conseguente validazione da parte di quest'ultimo;

4) per la funzione di collaudo tecnico amministrativo o di verifica di conformità, l'intera quota successivamente alla verifica di conformità o all'emissione del documento attestante l'intervenuto collaudo positivo;

5) per la funzione di direzione dell'esecuzione del contratto (DEC) e per i collaboratori in fase esecutiva, nei contratti ad efficacia immediata all'emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità, nei contratti di durata con cadenza annuale, suddividendo l'importo complessivo spettante per annualità, fino al totale espletamento di tutte le prestazioni contrattuali;

6) per la funzione di direzione lavori, con cadenza annuale, in proporzione agli stati di avanzamento lavori;

7) per la funzione di collaudatore statico, l'intera quota successivamente all'emissione del certificato di collaudo;

secondo il dettaglio della "Tabella 1 per gare di servizi e forniture" e della "Tabella 2 per realizzazione di opere e lavori" in allegato al presente Regolamento.

Nel caso di appalti che prevedono opzioni, è corrisposta in conformità alle tempistiche sopra indicate esclusivamente la quota parte di incentivo corrispondente al contratto principale. Gli incentivi conseguenti alle opzioni saranno erogati solo successivamente alla loro eventuale attivazione, con le medesime tempistiche di cui sopra, dovendosi in tal caso intendere per "*provvedimento di aggiudicazione*" il provvedimento di autorizzazione dell'opzione contrattuale.

ART. 13 CORRESPNSIONE DELLE SOMME

Ai fini della erogazione delle somme è necessario il preventivo accertamento dell'effettiva esecuzione delle attività - rientranti esclusivamente tra quelle oggetto di incentivazione - da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento avviene a cura del Responsabile della U.O. competente all'acquisizione dei servizi o forniture o alla realizzazione dell'opera ovvero all'espletamento della procedura di gara, sentito il RUP ove non coincidente con il Responsabile medesimo (*v. modulo ripartizione incentivo in allegato al Regolamento*). L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni assegnate siano state svolte senza errori e/o ritardi, anche ai fini dell'eventuale decurtazione di cui al successivo art. 14.

La corresponsione dell'incentivo è disposta con determinazione adottata con cadenza periodica, di norma annuale, dal Direttore dell'U.O.C. competente all'acquisizione dei servizi o forniture o alla realizzazione dell'opera ovvero all'espletamento della procedura di gara.

Il pagamento dell'incentivo avviene nel mese successivo a quello di adozione del provvedimento di liquidazione che viene adottato con cadenza periodica, di norma annuale.

	Regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche	Pag. 10 a 14
---	--	--------------

Liquidata la totalità degli incentivi spettanti al personale per le attività espletate e debitamente accertate, l'Azienda provvederà allo storno delle eventuali eccedenze di accantonamento residue per il singolo lavoro, servizio o fornitura, che andranno a costituire economie per l'Azienda.

ART. 14 RIDUZIONI

Qualora le attività di cui all'art. 1 siano svolte in parte da personale dipendente e in parte da personale esterno, le percentuali di cui all'art. 5 saranno attribuite, da parte del Responsabile della U.O. competente all'espletamento della procedura di gara sentito il RUP ove non coincidente con il Responsabile medesimo, esclusivamente al personale dipendente, ridotte in misura proporzionale in riferimento all'attività realmente svolta.

A fronte di incremento dei tempi previsti per le attività di cui trattasi rispetto alla programmazione definita dal Responsabile o di aumento dei costi di realizzazione dell'opera, purché dipendenti dalle funzioni oggetto di incentivazione ed imputabili al personale incaricato delle stesse, la quota parte delle relative risorse finanziarie sarà proporzionalmente ridotta, su proposta del medesimo Responsabile.

In particolare, per l'ipotesi di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni rispetto al cronoprogramma fissato, per la fase di programmazione e di espletamento della procedura di gara si procederà alla riduzione degli incentivi spettanti alle funzioni tecniche interessate nella seguente misura:

- del 10% nel caso di ritardi inferiori o pari al 25% dei tempi originariamente previsti nel cronoprogramma;
- del 20% nel caso di ritardi compresi tra il 26% ed il 50% dei tempi originariamente previsti nel cronoprogramma;
- del 50% nel caso di ritardi compresi tra il 51% ed il 70% dei tempi originariamente previsti nel cronoprogramma;
- del 80% nel caso di ritardi compresi tra il 71% ed il 100% dei tempi originariamente previsti nel cronoprogramma;
- del 100% nel caso di ritardi superiori al 100% dei tempi originariamente previsti nel cronoprogramma.

Per quanto riguarda la fase esecutiva, qualora si verificano dei ritardi nell'esecuzione del contratto, nel programma dei controlli (incluso il controllo dei documenti contabili) o nella verifica di conformità o collaudo per forniture di beni, servizi e lavori gli incentivi spettanti alle funzioni coinvolte in tali fasi sono ridotti fino ad un massimo del 50%. La percentuale di riduzione da applicare volta per volta è stabilita in relazione alla gravità del ritardo o del danno causato all'Amministrazione dal Responsabile della U.O. competente all'espletamento della procedura di gara, sentito il RUP ove non coincidente con il Responsabile medesimo.

	Regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche	Pag. 11 a 14
---	--	--------------

Con riferimento alle diverse fasi oggetto di incentivazione (*i.e.* programmazione, procedura di gara, esecuzione), la riduzione di cui sopra sarà applicata esclusivamente al personale incaricato della fase che ha determinato il ritardo nei tempi o l'aumento dei costi.

Il cronoprogramma dovrà essere definito nel rispetto dei tempi eventualmente previsti per lo svolgimento delle relative attività negli atti di programmazione aziendali.

ART. 15 CONTRATTI MISTI

Nel caso di contratti misti, comprendenti in parte servizi e/o forniture e in parte lavori, trova applicazione la disciplina e le relative percentuali prescritte per l'oggetto principale, determinato in base al valore stimato più elevato tra quello dei rispettivi servizi e/o forniture e quello dei lavori.

ART. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

Costituiscono presupposto per il riconoscimento degli incentivi:

- l'adozione del regolamento
- l'accantonamento delle somme e la riquantificazione definitiva nel provvedimento di aggiudicazione.

Il regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito sia stato pubblicato o trasmesso successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Si applica altresì alle procedure che si concludono con un provvedimento di aggiudicazione successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART.17 RIESAME ED APPROVAZIONE DELLA REVISIONE

Il presente regolamento è approvato con provvedimento del Direttore Generale.

Il regolamento potrà essere revisionato, qualora se ne ravvisi la necessità o per effetto di intervenute modifiche legislative o regolamentari, con apposito provvedimento del Direttore Generale, fermo restando che le sue disposizioni dovranno intendersi automaticamente sostituite, disapplicate o abrogate nel caso in cui il loro contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni di legge inderogabili.

ART. 18 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della deliberazione che lo approva.

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS7 PEDEMONTANA</p>	<p>Regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche</p>	<p>Pag. 12 a 14</p>
---	---	---------------------

ART. 19 PROCEDURE PNRR

In applicazione della norma speciale introdotta dall'art. 8, comma 5 del D.L. n. 13/2023, convertito con la L. n. 41/2023, è possibile il riconoscimento degli incentivi in argomento anche al personale dirigenziale, limitatamente ai progetti PNRR e all'attività svolta nel periodo 1.1.2023 – 31.12.2026, in deroga a quanto stabilito al quarto comma dell'art. 6 del presente regolamento.

La corresponsione dell'incentivo per tali procedure verrà disposta con deliberazione del direttore generale, in deroga a quanto stabilito al secondo comma dell'art. 13 del presente regolamento.

ALLEGATI

- “Tabella 1 per gare di servizi e forniture”
- “Tabella 2 per realizzazione di opere e lavori”
- Modulo individuazione personale
- Modulo ripartizione incentivo

Tabella 1 per gare di servizi e forniture

FUNZIONE	QUOTA	FASE AGGIUDICAZIONE	FASE ESECUZIONE
Programmazione della spesa per investimenti	3%	100% all'aggiudicazione	
RUP	10%	50% all'aggiudicazione	<p>In caso di contratti ad esecuzione immediata: 50% collaudo/certificato regolare esecuzione o verifica conformità</p> <p>In caso di contratti di durata: 50% frazionato con cadenza annuale</p>
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	30%	100% all'aggiudicazione	
DEC	25%		<p>In caso di contratti ad esecuzione immediata: 100% al collaudo/certificato regolare esecuzione o verifica conformità</p> <p>In caso di contratti di durata: 100% frazionato con cadenza annuale</p>
Collaboratori in fase esecutiva	30%		<p>In caso di contratti ad esecuzione immediata: 100% al collaudo/certificato regolare esecuzione o verifica conformità</p> <p>In caso di contratti di durata: 100% frazionato con cadenza annuale</p>
Verifica di conformità	2%		100% all'emissione della verifica di conformità/certificato di collaudo

Tabella 2 per realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE	QUOTA	FASE AGGIUDICAZIONE	FASE ESECUZIONE
Valutazione preventiva dei progetti	6%	100% alla relazione finale di verifica e conseguente validazione	
RUP	20%	In caso di contratti ad esecuzione immediata: 100% all'aggiudicazione/collaudato/CRE In caso di contratti di durata: 50% all'aggiudicazione	In caso di contratti di durata: 50% frazionato con cadenza annuale
Programmazione della spesa per investimenti	5%	100%	
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	30%	100%	
Direzione lavori e collaboratori (compreso DLgs 81/08)	37%		In caso di contratti ad esecuzione immediata: 100% al collaudo o CRE In caso di contratti di durata: 100% frazionato con cadenza annuale
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione	1,5%		100% all'emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione
Collaudatore statico	0,5%		100% all'emissione del certificato collaudo statico